



# COMUNE DI GENIVOLTA

PROVINCIA DI CREMONA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 35 del 29-12-2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2025 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31.12.2024 DEL COMUNE DI GENIVOLTA ART. 20, TUSP.**

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione **Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione** sotto la presidenza del Signor Gian Paolo Lazzari il Consiglio Comunale.

| N. | Cognome e Nome             | PRESENTI / ASSENTI |
|----|----------------------------|--------------------|
| 1. | Lazzari Gian Paolo         | Presente           |
| 1. | Chiroli Alfredo            | Presente           |
| 1. | Golfrè Andreasi Margherita | Presente           |
| 1. | Agnesi Matteo              | Presente           |
| 1. | Repellini Matteo           | Presente           |
| 1. | Guarneri Maria Teresa      | Presente           |
| 1. | Savaresi Marco             | Presente           |
| 1. | Ruperti Giuseppe           | Presente           |
| 1. | Tirloni Alessio            | Presente           |
| 1. | Severgnini Elena           | Presente           |
| 1. | Kumar Hardeep              | Presente           |

Totale Presenti    11                      Totale Assenti        0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Sonia Pagani  
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
  - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
  - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);
- il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Visto in particolare l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Atteso che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3,

comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblicistrumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

Infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, d.l. n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Genivolta dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, d.lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, d.lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società

partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, il comune di Genivolta risulta titolare – alla data del 31/12/2024 delle seguenti partecipazioni dirette:

| NOME PARTECIPATA                        | QUOTA DI PARTECIPAZIONE |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| PADANIA ACQUE S.P.A.                    | 0,63586%                |
| CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P. A | 0,7022%                 |

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, è stato predisposto il “**Piano di razionalizzazione periodico 2025**” allegato alla presente (Allegato A), piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione prot. 5242/2025;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. – TUSP;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n.11, contrari n.0, astenuti n.0, espressi in forma palese per alzata di mano, da n.11 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

1. di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Genivolta alla data del 31 dicembre 2024, come risultanti dall'Allegato documento "A" "Adozione del piano di razionalizzazione periodica 2025 delle società partecipate alla data del 31.12.2024 (Art.20, c.1 TUSP)" e l'allegato "Scheda di rilevazione per relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2025 (Art.20, c.4 TUSP)", che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che alla data di assunzione del presente provvedimento, le partecipazioni dirette in portafoglio dell'Ente da mantenere sono le seguenti:

| NOME PARTECIPATA                     | QUOTA DI PARTECIPAZIONE |
|--------------------------------------|-------------------------|
| PADANIA ACQUE S.P.A.                 | 0,63586%                |
| CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO SPA | 0,7022%                 |

4. di dare mandato all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., nonché a tutte le società partecipate dal Comune;
5. di dare atto che la presente deliberazione ed i suoi allegati saranno pubblicati nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Indi,

il Consiglio comunale  
stante l'urgenza di provvedere

dichiara con voti favorevoli n.11, contrari n.11, astenuti n.11, espressi in forma palese, per alzata di mano, da n.11 Consiglieri presenti e votanti il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma D.lgs. 267/2000

## **ALLEGATO**

**Deliberazione C.C. n. 35 del 29-12-2025**

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2025 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31.12.2024 DEL COMUNE DI GENIVOLTA ART. 20, TUSP.

### **PARERI OBBLIGATORI**

(Art. 49, comma 1 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: Favorevole

Genivolta, 29-12-2025

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to Gian Paolo Lazzari

---

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole

Genivolta, 29-12-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Gian Paolo Lazzari

Letto, confermato, sottoscritto

IL SINDACO

f.to Gian Paolo Lazzari

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Sonia Pagani

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 03-01-2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Sonia Pagani

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 in data 29-12-2025

Li 29-12-2025

Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Sonia Pagani

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, 03-01-2026

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Sonia Pagani